



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 96 dell'11 ottobre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

COLAROSSO, DELLA CASA, MITRANO, CAPOLEI e SIMEONI

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8/2016 CONCERNENTE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI "INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE
DIMORE, VILLE, COMPLESSI ARCHITETTONICI, PARCHI E GIARDINI DI
VALORE STORICO E CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO E DISPOSIZIONI
A TUTELA DELLA COSTA LAZIALE"***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: V – IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
CONCERNENTE:**

***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8/2016
concernente disposizioni in materia di “Interventi di valorizzazione
delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore
storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della
costa laziale”***

DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

Marco Colarossi

Firmato digitalmente da:
Marco Colarossi
Data: 04/10/2023 17:12:27

Firmato digitalmente da:
Cosmo Mitrano
Data: 04/10/2023 23:25:37

Firmato digitalmente da:
Giorgio Simeoni
Data: 05/10/2023 18:16:19

Firmato digitalmente da:
Roberta Della Casa
Data: 04/10/2023 17:42:06

Firmato digitalmente da: Fabio Capolei
Data: 05/10/2023 17:50:18

Relazione

La legge regionale 8/2016 concernente *“interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”* prevede, all’art. 2, l’istituzione della Rete regionale delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico. Al fine dell’inserimento in detta Rete, il proprietario del bene, pubblico o privato, deve procedere con un’istanza, rivolta alla Direzione Regionale Cultura, corredata di documentazione tecnica e fotografica, al fine di valutare la conformità del bene ai requisiti richiesti dalla Legge. Negli anni, la Giunta Regionale ha proceduto con la pubblicazione di un avviso pubblico, aperto per circa due mesi l’anno, volto ad acquisire le sopraccitate istanze.

Si precisa che da detto avviso pubblico non ne deriva una graduatoria di merito a punteggio. La valutazione delle domande pervenute, infatti, è volta al mero accertamento dei requisiti previsti dalla Legge. A tal proposito, la presente proposta di legge intende snellire il procedimento di accreditamento di un bene, consentendo ai soggetti di cui all’art. 1 comma 1 l.r. 8/2016 di presentare istanza di accreditamento in ogni momento dell’anno e facilitando, dunque, l’inserimento dei beni nella citata Rete anche al fine di favorire la valorizzazione, la fruizione, la conoscenza e l’informazione relativamente alle dimore, ville, complessi architettonici e paesaggistici, parchi e giardini di valore storico e storico-artistico aventi natura di bene culturale.

La presente proposta di legge è da intendersi, ai sensi dell’art. 2, senza maggiori e nuovi oneri a carico del bilancio regionale poiché trattasi di mera modifica formale dell’iter amministrativo, già esistente, ai fini dell’accredimento presso la Rete.

L’art. 1 prevede che i soggetti proprietari dei beni possano, in qualsiasi momento, presentare istanza di accreditamento a cui la Direzione Regionale Competente, verificata la documentazione fornita, dà seguito, con accoglimento, diniego o richiesta di integrazione, entro 60 giorni dal ricevimento.

L’art. 2 prevede che non vi siano oneri a carico del bilancio regionale.

L’art. 3 prevede l’entrata in vigore.

Articolo 1

(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 8/2016 concernente disposizioni in materia di *“Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”*)

1. All'articolo 2 della legge regionale 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) Al comma 2, dopo le parole *“I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, presentano”* sono aggiunte le seguenti *“dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno”*.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8/2016 è aggiunto il seguente comma 2bis:
 - a) *2bis. La Direzione Regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 ed entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l'istanza di accreditamento, motivando l'eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all'inserimento del bene nella Rete.*

Articolo 2
(Copertura finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.